



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

204^a seduta pubblica (pomeridiana)
giovedì 6 marzo 2014

Presidenza del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-16

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 17-24

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 25-44

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>	Pag. 5
MONTEVECCHI (M5S)	6
GIBIINO (FI-PdL XVII)	7, 9, 12 e <i>passim</i>
DE VINCENTI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>	9, 13
DI GIORGI (PD)	14

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MARTEDÌ 11 MARZO 2014** 15

ALLEGATO A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla salvaguardia del sito archeologico di Pompei	17
Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156- <i>bis</i> del Regolamento, sugli obblighi degli agenti immobiliari con riferimento all'annuncio di vendita o locazione	19
Interrogazione sul futuro della società Seves di Firenze	22

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONIPag. 25

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione	25
---	----

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 68 DELLA CO-
STITUZIONE**

Presentazione di relazioni	25
--------------------------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione	26
-------------------------------------	----

AFFARI ASSEGNATI 26

GOVERNO

Trasmissione di documenti	26
-------------------------------------	----

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	27
--	----

INTERROGAZIONI

Interrogazioni	27
Da svolgere in Commissione	44

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,01*).
Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (*ore 16,05*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00681 (*già* 4-01552) sulla salvaguardia del sito archeologico di Pompei.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, mi riferisco all'interrogazione con la quale la senatrice Montevicchi chiede quali iniziative questa Amministrazione abbia intrapreso per la tutela e la conservazione di alcuni ritrovamenti archeologici rinvenuti in occasione di uno scavo attuato per la realizzazione di un centro commerciale nel Comune di Torre Annunziata.

A tale proposito vorrei premettere che, nel maggio del 2007, la Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un parco commerciale in via Andolfi a Torre Annunziata, in un'area sulla quale già precedentemente insistevano i volumi degli stabilimenti dismessi «Aquila Prefabbricati». Il parere favorevole era espresso sulla base dell'esame del progetto di ristrutturazione urbanistica e riuso funzionale dei volumi esistenti e veniva sottoposto alla condizione che i lavori fossero seguiti da personale tecnico dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai lavori riguardanti lo scavo del *garage* interrato, dal momento che il resto dell'area non era soggetta a scavi.

Successivamente la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, nel prendere atto del parere favorevole della Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei, riteneva parimenti necessario che, in merito all'aspetto archeologico, i lavori di scavo fossero seguiti da personale specializzato dell'Amministrazione.

A seguito degli scavi, dei vari saggi e dei conseguenti rinvenimenti, effettuati tra il 2009 e il 2011, venivano presentate diverse varianti del progetto originario. L'ultima versione, presentata il 26 maggio del 2011, ha previsto una soluzione strutturale, che consente di salvaguardare le strutture archeologiche venute in luce, garantendo tuttavia la possibilità di effettuare lo scavo archeologico in tutta l'area interessata, anche in quella parte sottostante il piano del *garage*, unitamente al restauro e alla valorizzazione delle strutture archeologiche emerse.

Il nuovo progetto otteneva il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici (organo consultivo centrale del Ministero). Il Comitato concordava con la soluzione prospettata che consentiva la tutela delle strutture archeologiche e assicurava l'impegno, da parte della società costruttrice, di garantire la messa in sicurezza dell'area.

La Soprintendenza, sulla scorta del suddetto parere, approvava il nuovo progetto, prescrivendo quanto necessario a garantire la sicurezza e la tutela delle strutture archeologiche emerse durante gli scavi, per le quali doveva essere garantita l'accessibilità.

Questo significa, in buona sostanza, che gli scavi sono già accessibili per lo studio e per la successiva valorizzazione dei ritrovamenti.

La perdurante osservanza delle prescrizioni è costantemente verificata dal personale tecnico della Soprintendenza, a tale scopo preposto.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, visto che, come mi capita ormai spesso in Commissione, ricevo risposte molto dettagliate per quanto riguarda il quadro normativo che si ritiene sia stato rispettato. In questo momento non ho gli strumenti per entrare nel merito della risposta che mi è stata

data: mi riservo tuttavia di rileggerla con calma e di procedere eventualmente con ulteriori iniziative.

PRESIDENTE. Colleghi, visto che il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti è in lieve ritardo, sono costretto a sospendere la seduta fino alle ore 16,20.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo allo svolgimento dell'interpellanza 2-00060, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sugli obblighi degli agenti immobiliari con riferimento all'annuncio di vendita o locazione.

Ha facoltà di parlare il senatore Gibiino per illustrare tale interpellanza.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non ci speravo più: è stata inserita questa interpellanza urgente dell'8 agosto 2013! Mi ero abituato male alla Camera, dove la vedevo inserita la settimana successiva. So che non è colpa sua, comunque sollecito il Vice Ministro per la prossima volta. Questo la dice lunga su come in Italia non si riesca a sistemare le cose con velocità.

Il tema è ancora attuale e vado a toccare le parti salienti, anche perché in questi mesi, ovviamente, la materia è stata in qualche misura toccata anche da un provvedimento, l'Atto Senato n. 1215, che è stato ritirato ma dal quale comunque si è capita la volontà del Governo.

L'articolo 13 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di «Certificazione energetica degli edifici», ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di «Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione», prevedendo che «nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica».

Tale disposizione ha ovviamente creato notevoli problemi per l'attività degli agenti immobiliari.

Successivamente, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea (...)», ha sostituito l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, prevedendo al comma 8 che «Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente».

In caso di violazione di tale obbligo, il responsabile dell'annuncio è punito con sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. È quindi necessario che ci sia chiarezza su chi si debba intendere per «responsabile dell'annuncio».

Sotto tale profilo, occorre precisare che, secondo noi interpellanti, il Governo, nel recepire la direttiva 2010/31/UE ha arbitrariamente superato le disposizioni in essa contenute.

A tal proposito, si evidenzia che la norma relativa agli annunci di vendita e locazione di cui alla direttiva in parola stabilisce che «Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in locazione di edifici aventi un attestato di prestazione energetica (...) l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali».

Il dettato letterale contenuto nell'articolo 12, comma 4, oltre a non fornire agli Stati membri (quindi anche all'Italia) prescrizioni sulla paternità o titolarità dell'annuncio, ossia su quale sia il soggetto sul quale debba ricadere l'obbligo in esame, appare altresì chiaro nel disporre che gli annunci di vendita o locazione debbano riportare l'indice di prestazione energetica solo nel caso in cui gli immobili oggetto dell'annuncio dispongano già di un attestato di prestazione energetica e che, dunque, in caso contrario, l'attestato di prestazione energetica possa essere acquisito dal proprietario o locatore anche in una fase successiva alla pubblicazione dell'annuncio di vendita. È quindi comunque necessario iniziare a capire e a ristabilire l'effettiva responsabilità dell'annuncio.

Nella seduta antimeridiana del 7 agosto 2013 dell'Assemblea del Senato, cioè proprio quando fu depositata l'interpellanza urgente, lo scorso anno, in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è stato accolto l'ordine del giorno G54.0.200 a firma del sottoscritto, che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a ristabilire il giusto equilibrio in merito al dettato normativo attraverso un intervento legislativo diretto a chiarire la portata dell'obbligo in esame ovvero l'effettiva titolarità o responsabilità dell'annuncio commerciale laddove il venditore o locatore proceda alla pubblicazione dell'annuncio per il tramite di un mediatore.

Ciò considerato, si chiede di sapere se il Governo intenda confermare ufficialmente l'interpretazione in base alla quale gli annunci di vendita o locazione debbano riportare l'indice di prestazione energetica solo ed esclusivamente nel caso in cui gli immobili oggetto dell'annuncio dispongano già di un attestato di prestazione energetica, secondo il dettato letterale della direttiva 2010/31/UE; quali accorgimenti intenda adottare al fine di ripristinare l'effettiva titolarità e responsabilità dell'annuncio di vendita o locazione per evitare che le sanzioni vengano irrogate in capo all'agente immobiliare che, dopo aver preventivamente informato il proprio cliente dell'obbligo e delle sanzioni in oggetto, sia stato autorizzato dallo stesso a pubblicare l'annuncio di vendita o locazione senza avervi inserito l'in-

dice di prestazione energetica, contravvenendo così agli obblighi di legge per causa a lui non imputabile.

Al testo dell'interpellanza, ovviamente, va aggiunto quanto riportato nell'Atto Senato n. 1215, laddove nella corretta lettura relativa all'applicazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) e di queste sanzioni lo Stato per se stesso, relativamente agli immobili che avrebbe voluto porre in vendita o in locazione, si esentava da quest'obbligo e se lo rimetteva in carico solo a locazione o a vendita avvenuta. Lo sottolineo perché a volte dimentichiamo che è lo Stato al servizio dei cittadini che lo hanno creato attraverso un processo democratico e non il contrario. In ogni caso, lo Stato deve essere un esempio per il cittadino e non il cittadino un esempio per lo Stato che si fa le norme a suo uso e consumo.

Nel Rapporto annuale del mercato immobiliare che è stato sviluppato da ENEA insieme alla Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), che cito perché è una federazione che conta circa 40.000 agenzie collegate in tutta Italia e quindi ha il polso di ciò che accade sul territorio, è detto che si è manifestato da parte dei cittadini italiani un evidente disinteresse alla qualità, dal punto di vista dell'efficienza energetica e dell'efficientamento energetico, degli immobili. Cioè, gli italiani, magari, pongono attenzione a dove si trova, dove è allocato e quale valore potrà avere nel futuro un immobile, ma non se sia una casa energivora o meno. Quindi, è evidente che c'è stata, al di là della volontà di applicare una sanzione in tal senso, una disattenzione da parte dello Stato nell'«educare» il cittadino nell'acquisto di un immobile.

A questo punto, utilizzando magari la rete degli agenti immobiliari (a qualsiasi tipo di federazione appartengano o che siano anche singoli), lo Stato potrebbe spingere o promuovere un'«educazione» del cittadino nello scegliere un immobile piuttosto che un altro. Dall'altra parte, lo Stato potrebbe chiarire e ovviare a questo abuso, rispetto al quale si prevede addirittura la solidarietà dell'agente immobiliare, facendolo diventare responsabile dell'annuncio, quando in realtà il beneficiario e responsabile dell'annuncio è chi la casa la vuole vendere o la vuole locare.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, devo presentare due volte le mie scuse. In primo luogo, perché ho ritardato alla seduta – quindi chiedo scusa al Presidente e ai senatori presenti – e in secondo luogo, perché la risposta che forniamo al senatore Gibiino arriva con sette mesi di ritardo.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). E con un Governo di differenza!

DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Sì, con un Governo di differenza.

Il senatore ha già illustrato l'interpellanza, quindi non ne riassumo i contenuti.

Rappresento che l'articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione. In particolare, il comma 8 del citato articolo espressamente recita: «Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente».

La norma pare formulata in termini chiari, non suscettibili di diversa interpretazione. Essa prevede chiaramente che gli indici di prestazione energetica e la corrispondente classe energetica degli immobili oggetto dell'offerta di vendita o di locazione siano da riportare in tutti i relativi annunci, a prescindere dalla circostanza che gli immobili siano già dotati della certificazione (ora attestato) al momento della pubblicazione dell'annuncio.

Inoltre, il suddetto articolo rappresenta uno sviluppo coerente di un obbligo già presente nel nostro ordinamento, in quanto introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con riferimento agli annunci immobiliari nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari, operativo a far data dal 1° gennaio 2012, e ora esteso anche al caso di offerta di locazione. Si osserva che la previsione in esame risulta coerente con la finalità del decreto legislativo n. 192 del 2005, così come riformulata dal decreto-legge n. 63 del 2013, che considera il trasferimento delle informazioni sulle prestazioni energetiche di un immobile, in sede di compravendita o locazione, quale elemento funzionale al raggiungimento del primario obiettivo di promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Vale la pena di ricordare, così come ampiamente esposto nei «consideranda» alla direttiva n. 31 del 2010, che gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo globale dell'Unione. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio rappresentano misure importanti e necessarie sia per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione, sia per ridurre le emissioni climalteranti. Una completa e corretta informazione sulla prestazione energetica dell'edificio oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo, fin dalla fase della pubblicazione dell'annuncio di offerta in vendita o locazione, rientra tra gli strumenti efficaci per il raggiungimento dello scopo.

Si ritiene pertanto che il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2013, non superi le disposizioni contenute nella direttiva europea, ma, al contrario, ne rispetti le linee guida generali e la *ratio* di fondo.

Sotto altro profilo, si osserva ancora che se, per un verso, come evidenziato dal senatore Gibino e dagli altri interpellanti, il comma 4 dell'articolo 12 della direttiva europea prevede l'obbligo di indicazione dell'indice di prestazione energetica (IPE) nell'annuncio per gli immobili che già dispongono di attestato di prestazione energetica, per altro verso, lo stesso

articolo, al comma 1, attribuisce agli Stati membri il compito di provvedere a dotare di APE tutti gli edifici e le unità immobiliari costruiti, venduti o locati e, al comma 2, stabilisce che in caso di vendita e locazione di immobili, l'attestato di prestazione energetica debba essere «mostrato» al potenziale acquirente o nuovo locatario e successivamente consegnato alla conclusione del contratto.

Tale previsione è stata puntualmente recepita nel nostro ordinamento dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2013, che espressamente recita: «Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica (...). In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime (...)». Risulta palese quindi che se, fin dall'inizio della trattativa per la vendita ovvero per la locazione dell'immobile, il proprietario «deve rendere disponibile» l'attestato di prestazione energetica, necessariamente egli dovrà provvedere ad acquisirlo ben prima della conclusione del contratto.

In sostanza, quindi, sotto un profilo meramente pratico, pare non ravvisarsi una sostanziale differenza per il proprietario, ovvero per il responsabile dell'annuncio, tale da giustificare l'interpretazione della norma oggetto di sindacato ispettivo nei termini proposti dal senatore Gibiino, in quanto essa produrrebbe un evidente depotenziamento dell'efficacia dell'obbligo.

Si osserva che anche la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 63 del 2013, che introduce una sanzione amministrativa a danno del «responsabile dell'annuncio» in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, risponde all'esigenza, ampiamente segnalata sopra, di rendere maggiormente efficace il trasferimento di informazioni sulla prestazione energetica dell'immobile.

In ultima analisi, la certificazione energetica non deve essere percepita quale inutile onere burocratico, bensì quale elemento valorizzante l'edificio o l'unità immobiliare. Infatti, l'indicazione della prestazione energetica è finalizzata a qualificare l'edificio sotto il profilo dei consumi e quindi concorre a meglio definirne l'effettivo valore. Essa deve essere considerata almeno alla stessa stregua di tutti gli altri parametri che vengono utilizzati per descrivere le qualità dell'immobile oggetto di trasferimento.

Alla luce di tale interpretazione, si profila altresì l'interesse dell'agente immobiliare a fornire, fin dalla pubblicazione dell'annuncio di offerta di vendita o locazione, l'indice di prestazione energetica dell'immobile, al fine di svolgere al meglio la propria attività di mediatore.

Del resto, il comma 1 dell'articolo 1759 del codice civile, dettando generali principi in ordine alla responsabilità del mediatore, stabilisce che egli «deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative

alla valutazione e alla sicurezza dell'affare». Nell'adempimento della propria prestazione, pertanto, il mediatore è tenuto a un obbligo di corretta informazione circa ogni circostanza da lui conosciuta o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza.

Come si osservava poc'anzi, l'indice di prestazione energetica fornisce indicazioni in ordine al consumo di energia degli immobili, quindi informazioni notevolmente utili e influenti sulla conclusione di un accordo di compravendita ovvero locazione di un immobile.

Si rileva, infine, sotto altro profilo, che, trattandosi di obbligo espressamente previsto da una legge dello Stato, l'agente immobiliare è tenuto al rispetto della norma, indipendentemente dall'eventuale scarsa collaborazione del proprietario dell'immobile oggetto dell'annuncio.

L'obbligo di indicare l'IPE e la classe energetica negli annunci commerciali ha natura oggettiva e portata generale. Sempre in base al decreto-legge n. 63 del 2013, gli annunci «riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente» indipendentemente dalla titolarità del soggetto che materialmente provvede alla pubblicazione. Il proprietario, pertanto, non può legittimamente autorizzare l'agente a pubblicare l'annuncio di vendita senza l'indicazione dell'IPE e, conseguentemente, l'agente non può essere legittimamente esonerato dall'osservanza della norma.

Da questo punto di vista, sia per la valutazione dell'accordo, sia per l'espresso obbligo di indicazione dell'IPE negli annunci di offerta, in base alla normativa attuale, non si ritengono ravvisabili estremi per esonerare da responsabilità l'agente immobiliare.

Quanto all'ordine del giorno G54.0.200, ricordato dal senatore Gibiino nella sua interpellanza, e accolto nella seduta antimeridiana del 7 agosto 2013 dell'Assemblea del Senato, che impegnava «il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a ristabilire il giusto equilibrio in merito al dettato normativo attraverso un intervento legislativo diretto a chiarire la portata dell'obbligo in esame ovvero l'effettiva titolarità o responsabilità dell'annuncio commerciale laddove il venditore o locatore proceda alla pubblicazione dell'annuncio per il tramite di un mediatore», confermiamo l'impegno a valutare questa opportunità.

Quindi, in base alla normativa attuale, l'obbligo per l'agente è – a nostro modo di vedere – ineludibile, ma ci riserviamo di considerare più attentamente questa situazione alla luce dell'ordine del giorno presentato dal senatore Gibiino e dell'interpellanza a cui oggi sto rispondendo e di valutare, appunto, l'opportunità di assumere iniziative anche legislative (a questo punto) che possano rispondere alle problematiche che il senatore Gibiino ha posto in luce nell'interpellanza.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Ho colto nell'intervento del Governo, qui rappresentato dal vice ministro De Vincenti, che è persona sempre attenta, l'intenzione ad intervenire o, comunque, a dare disponibilità a risolvere o trovare soluzione a tale questione.

È ovvio che utilizzeremo la via legislativa, magari emendativa, nel corso dell'esame di qualche provvedimento che possa contenere una correzione, anche parziale, di alcune storture che, soprattutto in Italia, hanno una valenza particolare, se solo consideriamo che l'80 per cento circa degli italiani possiede una casa, che la metà di questi ne possiede due e l'ulteriore metà ne possiede tre, e se consideriamo il parco immobiliare italiano e tutto ciò che ruota intorno ad esso in termini di efficientamento energetico, di vendita, di locazione e il lavoro degli agenti immobiliari che sono all'interno della filiera.

Quindi, onorevole Vice Ministro, la disturberò ancora nel corso dell'esame dei prossimi provvedimenti e poi affronteremo con serietà questa materia per trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00611 sul futuro della società Seves di Firenze.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la difficile crisi della Seves di Firenze, ricordata dalla senatrice Di Giorgi nell'interrogazione, è all'attenzione del Ministero che, a breve, attiverà un tavolo di confronto per ricercare, insieme alle istituzioni territoriali e alle parti sociali, possibili soluzioni alle gravi conseguenze che la cessazione delle attività produttive ha di già determinato.

La Seves è ora controllata da un primario fondo tedesco di *private equity*, che ha dichiarato di volere affrontare prevalentemente la questione della ristrutturazione del debito, mentre sembra, al momento, poco interessato al futuro produttivo del sito fiorentino, che sappiamo essere una realtà che rappresenta un punto di eccellenza apprezzato nel mondo con i suoi artistici, e non, vetromattoni di qualità.

Anche il sistema bancario italiano, creditore per circa 250 milioni di euro, ha ritenuto evidentemente di privilegiare gli aspetti finanziari alle possibili evoluzioni industriali di Seves, che pure sembravano manifestarsi nel recente passato.

La soluzione industriale rimane il punto di riferimento fondamentale per il Ministero dello sviluppo economico, il quale incoraggia ogni iniziativa che si muoverà in quella direzione. Il Ministero dello sviluppo economico si confronterà con tutte le parti interessate e, in via prioritaria, con il fondo attuale proprietario di Seves, per conoscere gli obiettivi reali di medio-lungo periodo, oltre che per sensibilizzarle circa l'opportunità di mantenere la produzione nel nostro Paese. Vogliamo in qualche modo che il

fondo attuale proprietario di Seves presenti un piano industriale che dia prospettive produttive ed occupazionali alla Seves nel nostro Paese.

Le convenienze per accogliere la richiesta del Governo sono ben evidenti solo che si abbia memoria del profondo processo di ristrutturazione, avviato e concluso con il consenso sindacale, degli investimenti innovativi realizzati, oltre che del valore riconosciuto di un prodotto d'eccellenza *made in Italy*.

DI GIORGI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro: auspico questa risposta e mi dichiaro quindi soddisfatta.

Ho voluto portare in questa sede il problema, signor Vice Ministro, perché credo che sia un esempio un po' sintomatico di quello che tragicamente sta succedendo in molti altri luoghi dell'Italia.

È un'eccellenza nazionale quella in esame, perché è l'unico luogo dove si produceva il vetromattone, un tipo di mattone di qualità; una qualità che evidentemente non interessa il fondo che ha acquisito l'azienda. Quest'ultima, infatti, che ha altri stabilimenti in giro per il mondo, ha acquisito il sito a seguito di una serie di passaggi di carattere più finanziario che di natura industriale, che hanno condotto all'attuale situazione.

L'azienda è ancora viva: è fatta ancora di operai che sono molto appassionati del loro lavoro, che sanno di avere in mano una sorta di «arte», un mestiere non così diffuso al mondo, e di essere gli unici a fare questo tipo di produzione. Questo è ciò che si è verificato.

È la storia di un'eccellenza nazionale mandata in rovina, o che si vuole comunque mandare in rovina. Ci sono delle prospettive interessanti, ma questa è proprio la storia di un vetro infranto, con una sorta di chiusura da parte dell'attuale proprietà, che sembra non interessata alle più di cento famiglie che in questo momento subiscono gli effetti della messa in cassa integrazione di questi lavoratori.

Si può dire ufficialmente, perché è una notizia pubblicata anche sulla stampa fiorentina, che l'attuale proprietà sembra voler chiudere rapidamente la vicenda senza attendere le proposte di altri acquirenti che si fanno avanti e senza attendere il parere del tribunale che deve pronunciarsi sulla procedura di negoziazione del debito. È una fretta ingiustificata, che francamente non riusciamo a comprendere.

Assieme agli altri colleghi fiorentini, che hanno seguito questa vicenda e sono firmatari dell'interrogazione, mi dichiaro molto soddisfatta della risposta del Governo che si fa carico di questa storia di eccellenza, che rappresenta un fiore all'occhiello per il *made in Italy*.

Voglio ricordare che l'azienda ha lavorato con creatività, inventando questo prodotto negli anni con realizzazioni ad alto profilo estetico e formale. Tanti architetti, progettisti e tanti soggetti che si occupano di rendere più bella la nostra architettura, e quindi sensibili anche a spendere

qualcosa di più, utilizzando però questi prodotti che rendono più bello l'ambiente, si sono mostrati ad essi interessati, a partire dal nostro collega Renzo Piano, che cito con grande onore, che ha usato il vetro mattone per la realizzazione della «*Maison Hermes*» a Tokyo.

Ringrazio, quindi, molto il Governo. Spero che ci sia un'attenzione forte. Il tavolo si avvierà. C'è bisogno di un po' di tempo per poter andare fino in fondo e vedere se ci sono anche nuovi acquirenti. Chiedo al Governo, quindi, di esaminare le nuove offerte e di confrontarle – questo mi pare che il Vice Ministro l'abbia già detto – in modo che il sito produttivo venga mantenuto, perché perdere le attività produttive è sempre una grande sconfitta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 11 marzo 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PALMA. – Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (116).

– ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (273).

– BARANI. – Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati (296).

– CASSON ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali (394).

– CALIENDO ed altri. – Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (546).

II. Discussione dei disegni di legge:

Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (1232) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– BARANI. – Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali (380).

– SCALIA ed altri. – Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali (944).

– COMPAGNA e MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari (1290).

(*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 16,50*).

Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla salvaguardia del sito archeologico di Pompei

(3-00681) (29 gennaio 2014) (già 4-01552) (23 gennaio 2014)

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, COTTI, MANGILI, CASTALDI, BIGNAMI, PUGLIA, MORONESE. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* –

Premesso che il centro commerciale di Pompei rientra nella competenza del Comune di Torre Annunziata, in cui ricade tutta l'area a ridosso dell'autostrada confinante con gli scavi di Pompei. Il Comune rende, pertanto, edificabili i terreni agricoli e permette la riconversione dei capannoni dismessi da una vecchia azienda che si trova a pochi metri dal cuore delle vestigia e della famosa villa dei Misteri;

considerato che:

spesso capita di passeggiare all'interno di alcuni dei centri commerciali e di imbattersi in diversi resti di strutture antiche: accade a Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli, Catania ed in tante altre città del nostro Bel Paese, dove casualmente ci si trova davanti ad un bel mosaico a tessere bianche e nere con rappresentazioni di scene marine, in un lastricato di una strada romana visibile all'interno di un negozio di calzature, in bella vista sotto un bel pavimento di *plexiglass*;

la lista dei siti sacrificati in nome di un centro commerciale, di una nuova urbanizzazione o di un complesso polifunzionale è lunghissima. Tombe, *domus*, *villae*, strade, fornaci e templi, sistemi idraulici e impianti produttivi: non esiste tipologia che non abbia perso esemplari e che non sia stata privata di parti considerevoli;

quasi sempre la Soprintendenza archeologica, attraverso il funzionario di zona, richiede indagini preliminari, in particolare scavi e/o trincee, qualche volta precedute da campagne di carotaggi, e poi analisi e documentazione grafica e fotografica di quel che è emerso;

le possibilità che la scoperta possa mutare il progetto iniziale, così da rimanere in vista e fruibile, è una circostanza occasionale, a prescindere dalla sua rilevanza. Molto più spesso ogni cosa viene coperta, protetta con materiali idonei e «affogata» in uno strato di argilla espansa, in altre parole, obliterata per sempre sotto nuovo cemento moderno;

d'altra parte nelle conferenze dei servizi, talvolta, l'ispettore di Soprintendenza è spesso assente. Incapace di mutare l'*iter* previsto, così una

volta sgombrati i cantieri dagli archeologi arrivano gli operai e le gru a mettere la parola fine agli scavi ed alle operazioni di salvataggio del patrimonio artistico culturale patrimonio di tutti;

a testimonianza della «velata» tutela, rimangono le relazioni di scavo, i rilievi delle strutture, le cassette con i materiali recuperati e poi i *matrix* con la ricostruzione delle sequenze stratigrafiche. Dati fondamentali per giungere all'edizione finale;

i reperti si possono considerare, tanto più importanti, tanto più si considera il fatto che, non esiste più niente di quel che si è scoperto;

in altre parole, costituiscono a tutti gli effetti l'unica testimonianza di quanto si è rinvenuto, la prova della loro esistenza. Proprio per tale ragione è davvero un grave lutto per il mondo della cultura perché sotto una pietra tombale vengono per sempre occultate opere di inestimabile valore artistico culturale;

così può accadere che a serbare ricordo di testimonianze archeologiche di straordinaria rilevanza siano quei pochi che le hanno indagate, catalogate ed ammirate;

tutto ciò è avvenuto a Pompei, non all'interno del sito archeologico più famoso al mondo, ma immediatamente al suo esterno. In un'area a soli 500 metri dalla celebre via dei Sepolcri, a circa un chilometro dalla città antica, nel confinante territorio di Torre Annunziata, dove il quartiere industriale rintracciato dai saggi di scavo è finito coperto dalle strutture di un nuovo ipermercato. Un'operazione avviata nel 2009 e realizzata con i successivi «svincoli» della Soprintendenza archeologica;

lo scavo, pur essendo a soli 500 metri dalla celebre via consolare, la strada dei sepolcri del sito archeologico più famoso del mondo, ormai non è più visitabile, infatti è stato inglobato in un gigantesco centro commerciale; sotto la cittadella dello *shopping* è finita anche la speranza, di portare alla luce la seconda Pompei, il quartiere industriale che aveva reso ricca l'antica città romana;

dunque un'occasione unica che finalmente sembrava concretizzarsi quando 2 anni fa dal cantiere dell'ipermercato è emersa una fornace che gli archeologi definiscono unica al mondo;

le opere per la realizzazione del centro commerciale sono state autorizzate dalla Soprintendenza di Pompei, guidata fino all'estate del 2009 da Pietro Giovanni Guzzo, in collaborazione con la Soprintendenza regionale diretta da Stefano De Caro. A loro si sono succeduti ben 4 soprintendenti ed in questa catena di responsabili sono state firmate le varianti del progetto, piani disegnati sulla carta dalla società costruttrice, che evitano di colpire in pieno i reperti individuati. Il nulla osta delle soprintendenze è accordato a condizione che i lavori (ad esempio il pilastri che aggirano i reperti) vengano eseguiti dal personale tecnico del Ministero;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

si continua a trattare il patrimonio archeologico con pervicace incapacità, intervenendo raramente con fermezza, il più delle volte preferendo posizioni ispirate quanto meno al *politically incorrect*;

nonostante i propositi di azzerare il consumo di suolo, a dispetto degli auspici di rigenerare il grande patrimonio immobiliare in abbandono, ciò che conta in alcune circostanze è soprattutto il profitto di pochi a discapito della collettività, in modo del tutto indiscriminato, poco cambia che si tratti di nuovi palazzi o altri centri commerciali;

anche per questo l'archeologia dovrebbe recuperare una sua autorevolezza, per contribuire a realizzare un modello di sviluppo differente, per determinare anch'essa le scelte, non più per subirle,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se la Soprintendenza per i beni archeologici della Campania, in particolare la Soprintendenza speciale di Pompei, abbia intenzione di aprire una indagine conoscitiva sullo scempio perpetrato al sito, patrimonio artistico culturale del nostro Paese ed alla collettività;

se non intenda prevedere eventuali azioni sanzionatorie nei confronti dei possibili responsabili, e di conseguenza addivenire alle opportune soluzioni relativamente alle anomalie evidenziate.

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sugli obblighi degli agenti immobiliari con riferimento all'annuncio di vendita o locazione

(2-00060 *p.a.*) (08 agosto 2013)

GIBIINO, GUALDANI, ALICATA, RAZZI, CERONI, Luciano ROSSI, SCOMA, IURLARO, CHIAVAROLI, RUVOLO, CONTE, DE SIANO, FLORIS, D'ANNA, MINZOLINI, GALIMBERTI, MANDELLI, PICCINELLI, CONTI, ZUFFADA, PAGNONCELLI, MAZZONI, CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA, VOLPI, CONSIGLIO, COMAROLI, MUNERATO, DAVICO, STEFANI, BOCCA, FASANO, ARACRI, TORRISI, COMPAGNONE, PELINO, MANCUSO, Mariarosaria ROSSI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* -

Premesso che:

l'articolo 13 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di «Certificazione energetica degli edifici», ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di «Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione», prevedendo che: «Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica»;

tale disposizione ha comportato, come prevedibile, considerevoli problemi per l'attività degli agenti immobiliari;

come noto, la categoria più direttamente interessata dall'obbligo in oggetto è quella degli agenti immobiliari che quotidianamente si rappor-

tano a tale prescrizione, in considerazione del fatto che il primo passo per promuovere la vendita di un immobile è proprio la pubblicazione del relativo annuncio;

sin dall'introduzione dell'obbligo di cui all'articolo 13 su citato, per quanto fosse stata tempestivamente avviata da parte degli agenti immobiliari un'efficace campagna di sensibilizzazione nei confronti dei propri clienti, si è registrata una scarsa collaborazione da parte dei venditori i quali, per quanto appunto informati dagli stessi mediatori della norma in esame, si sono, nella quasi totalità dei casi, mostrati riluttanti nel procurarsi l'attestato di certificazione energetica (ora «attestato di prestazione energetica») se non ad affare concluso;

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha sostituito l'articolo 6 del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prevedendo al comma 8 che: «Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente»;

il comma 10, dell'art. 12, del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che «In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro»;

in considerazione dell'avvenuta introduzione di sanzioni nel caso di inadempimento alla disposizione in esame, appare urgente chiarire la portata dell'espressione «responsabile dell'annuncio», ovvero l'effettiva titolarità o responsabilità dell'annuncio commerciale laddove il venditore/locatore proceda alla pubblicazione dell'annuncio stesso per il tramite di un agente immobiliare;

sotto tale profilo, occorre precisare che, secondo gli interpellanti, il Governo, nel recepire la direttiva 2010/31/UE ha arbitrariamente superato le disposizioni in esso contenute;

a tal proposito, si evidenzia che la norma relativa agli annunci di vendita e locazione di cui alla direttiva 2010/31/UE (art. 12, comma 4) stabilisce che «Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in locazione di: edifici aventi un attestato di prestazione energetica; unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica E; unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali»;

il dettato letterale contenuto nell'art. 12, comma 4, oltre a non fornire agli Stati membri prescrizioni sulla paternità o titolarità dell'annuncio, ossia su quale sia il soggetto sul quale debba ricadere l'obbligo in esame, appare altresì chiaro nel disporre che gli annunci di vendita o locazione debbano riportare l'indice di prestazione energetica solo nel caso in cui gli immobili oggetto dell'annuncio dispongano già di un attestato di prestazione energetica e che, dunque, in caso contrario, l'attestato di prestazione energetica possa essere acquisito dal proprietario o locatore anche in una fase successiva alla pubblicazione dell'annuncio di vendita;

a prescindere, in ogni caso, da questa doverosa precisazione, è importante rilevare come sia ancor più urgente ristabilire l'effettiva responsabilità dell'annuncio;

con la formulazione adottata nel nostro ordinamento nel recepimento della direttiva è stata, infatti, ignorata la situazione dei professionisti che operano nel settore e che sono inevitabilmente soggetti all'altrui collaborazione: occorre, infatti, ricordare che il mediatore ha il preciso compito di promuovere la vendita/locazione per conto di colui che gli ha conferito apposito incarico, ragion per cui deve essere posto nelle condizioni di poter eseguire il mandato conferitogli nel modo più completo possibile, né deve rispondere di un eventuale inadempimento non imputabile al suo operato;

come evidenziato, l'esperienza maturata dagli agenti immobiliari dall'introduzione dell'obbligo in esame (1° gennaio 2012) ad oggi, ha dimostrato una pressoché totale mancanza di collaborazione da parte dei clienti, i quali non sono ancora sensibili all'importanza rivestita dalla prestazione energetica di un immobile e percepiscono l'acquisizione del relativo attestato esclusivamente come un costo da sostenere inutilmente sin tanto che non si conclude l'affare;

tale mancanza di collaborazione, di fatto, rischia di paralizzare completamente il mercato delle compravendite e delle locazioni, già irrimediabilmente compromesso dall'inasprimento della tassazione immobiliare;

a tale riguardo, si segnala come notizie di stampa riportate dal «Il Secolo XIX di Savona» del 16 luglio e «La Stampa di Imperia» del 15 luglio 2013 abbiano rivelato la vera e propria psicosi che viene suscitata dall'incertezza del dettato normativo, che non precisa a chi debba essere effettivamente imputata la responsabilità o titolarità dell'annuncio nel caso in questo sia pubblicato per il tramite di un agente immobiliare;

secondo quanto riferito dalla stampa indicata, infatti, gli agenti immobiliari savonesi, allarmati dalla notizia di una serie di presunti controlli (con conseguenti sanzioni) a sorpresa sulle vetrine e sui siti delle agenzie immobiliari, voluti dalla Regione abbiano preferito togliere gli annunci dalle vetrine, oscurare i siti aziendali o addirittura chiudere l'agenzia;

questa notizia dimostra le gravissime conseguenze e gli ingenti danni che suscita la prescrizione in oggetto così come formulata nel decreto-legge n. 63 del 2013 anche in considerazione del fatto che è intenzione comune della gran parte degli agenti immobiliari procedere con lo

smantellamento degli annunci nelle proprie vetrine, non per sterile protesta, bensì per sensibilizzare le istituzioni sulla gravità delle conseguenze in cui incorrono incolpevolmente nell'esercizio della loro attività, atteso che non dispongono di alcuno strumento per procurarsi l'attestato di prestazione energetica se non la collaborazione dei propri clienti, ma anche e soprattutto quale unica soluzione per evitare l'irrogazione di sanzioni a loro carico;

considerato che:

nella seduta antimeridiana del 7 agosto 2013 dell'Assemblea del Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», è stato accolto l'ordine del giorno G54.0.200 a firma del sen. Gibiino, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a ristabilire il giusto equilibrio in merito al dettato normativo attraverso un intervento legislativo diretto a chiarire la portata dell'obbligo in esame ovvero l'effettiva titolarità o responsabilità dell'annuncio commerciale laddove il venditore o locatore proceda alla pubblicazione dell'annuncio per il tramite di un mediatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo avalli e, dunque, intenda confermare ufficialmente l'interpretazione in base alla quale gli annunci di vendita/locazione debbano riportare l'indice di prestazione energetica solo ed esclusivamente nel caso in cui gli immobili oggetto dell'annuncio dispongano già di un attestato di prestazione energetica conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 4 della direttiva 2010/31/UE;

quali accorgimenti intenda adottare al fine di ripristinare l'effettiva titolarità e responsabilità dell'annuncio di vendita o locazione che viene pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, ossia per evitare che le sanzioni previste dall'art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2013 vengano irrogate in capo all'agente immobiliare che, dopo aver preventivamente informato il proprio cliente dell'obbligo e delle sanzioni in oggetto, sia stato autorizzato dallo stesso a pubblicare l'annuncio di vendita o locazione senza avervi inserito l'indice di prestazione energetica, contravvenendo così agli obblighi di legge per causa a lui non imputabile.

Interrogazione sul futuro della società Seves di Firenze

(3-00611) (09 gennaio 2014)

DI GIORGI, FEDELI, PETRAGLIA, BENCINI, MARCUCCI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

la Seves è una società *leader* mondiale nei settori degli isolatori in porcellana, in vetro e nel *glassblock*. La Seves nasce dall'integrazione tra diversi gruppi industriali operanti nei settori dell'isolamento elettrico e del

vetromattone: Vetroadredo (Firenze, mattoni in vetro), Sediver (Francia, isolatori in vetro), PPC insuletors (Austria, isolatori in porcellana), Isoladores Santana (Brasile, isolatori in porcellana). Gli stabilimenti per il *glassblock* sono 2, uno sito in Firenze che si occupa dell'alta gamma e uno nella Repubblica ceca che si occupa della gamma base;

il 2 dicembre 2008, durante un incontro presso la sede di Confindustria di Firenze, i vertici dell'azienda dichiararono che, a causa della contrazione degli ordinativi di mattoni in vetro registratosi a livello mondiale nella seconda metà del 2008, sarebbe stato necessario avviare una procedura di cassa integrazione straordinaria nei confronti di 110 lavoratori e una procedura di mobilità per altri 20 lavoratori;

in data 7 gennaio 2009, dopo un lunga serie di incontri tra i vertici dell'azienda e diversi assessori del Comune e della Provincia di Firenze, venne sottoscritto tra le parti un accordo in cui si prevedeva il ritiro da parte dell'azienda della procedura di cassa integrazione straordinaria ed il ricorso a 13 settimane più altre 13 settimane di cassa integrazione ordinaria a rotazione per 110 lavoratori a decorrere dal 2 febbraio 2009. Nello stesso accordo vennero previsti anche la corresponsione dell'anticipo del trattamento, la maturazione del rateo di tredicesima mensilità e lo svolgimento di incontri mensili finalizzati all'esame della situazione produttiva e commerciale e dei profili professionali coinvolti nella rotazione per la cassa integrazione ordinaria;

in seguito l'azienda presentò un documento programmatico per il biennio 2009-2010 contenente le iniziative intraprese per il rilancio dell'azienda stessa, nonché gli investimenti previsti per l'attivazione del nuovo forno. Tale documento programmatico venne contestato dai lavoratori, in quanto carente di ogni indicazione in ordine ai tempi previsti sia per la realizzazione del forno sia per la ripresa dell'attività dell'azienda;

il 15 giugno 2009, al tavolo istituzionale (che ad oggi è ancora attivo), a cui presero parte anche i rappresentanti del Comune e della Provincia di Firenze, è stato sottoscritto un nuovo accordo tra la rappresentanza sindacale unitaria, Filcem-Cgil, Femca-Cisl e l'azienda, in cui quest'ultima si è impegnata a fornire un'informativa mensile sullo smaltimento dei pezzi presenti in magazzino. Nell'ambito dello stesso accordo fu fissata in 4,8 milioni e 2,8 milioni di pezzi in magazzino la giacenza necessaria per procedere rispettivamente alla realizzazione del forno e alla ripresa dell'attività produttiva;

considerato che:

dopo l'inizio della crisi fu sottoscritto un accordo sulla ristrutturazione e sulla riduzione concordata del personale nel 2010, passando da circa 200 lavoratori prima della ristrutturazione a 96. Vennero anche rifatti il forno e una linea con il proposito di rilanciare i mattoni in vetro disegnato, ma a dicembre 2012 la produzione risultava essere ancora ferma;

gli operai Seves saranno in cassa integrazione fino all'8 giugno 2014. L'azienda, che ormai dipende per via dell'indebitamento dalle banche per 250 milioni di euro (Unicredit, gruppo Banca Intesa, Bnp Paribas),

ha chiuso il forno e spostato tutta la produzione del vetro mattone nello stabilimento di Duchcov sito in Repubblica ceca;

la situazione debitoria ha imposto la vendita immediata del gruppo, perché, già nel bilancio 2012 mai approvato, il patrimonio risulterebbe in negativo. L'unico soggetto con cui gli azionisti e le banche hanno accettato di negoziare è il fondo tedesco Triton con sede nell'isola di Guernsey (nel canale della Manica) e con uffici a Francoforte, Londra e Stoccolma. Il fondo Triton ha rilevato Seves, con l'accordo che è stato reso noto ufficialmente il 28 dicembre 2013 e che si configura come un'operazione di ristrutturazione del debito che consolida il gruppo imprenditoriale dal punto di vista finanziario;

nel comunicato ufficiale di Seves, in cui si illustrano i termini dell'accordo con Triton e le linee guida del futuro piano imprenditoriale di rilancio del gruppo, con le prospettive di sviluppo strategico e operativo del *business*, si evidenziano dubbi sulla sostenibilità economica del sito fiorentino;

rilevato che:

lo stabilimento sito in Repubblica ceca non produce l'alta gamma, ma un *facsimile* non abbinabile ai prodotti pregiati fiorentini, utilizzati dalle *archistar* in tutto il mondo. A titolo esemplificativo si ricorda che Renzo Piano ha realizzato la Maison Hermes a Tokyo con i mattoni Seves;

da alcuni articoli di stampa si evince come vi sia stato un primo contatto e sia stata successivamente presentata un'offerta, con la previsione di un piano industriale, da parte di un fondo italiano, legato al fondo statunitense Cerberus, interessato a rilevare lo stabilimento Seves di Firenze per rilanciare la produzione di alta gamma, ma alla stessa non sia stato dato seguito da parte del *management* aziendale, che avrebbe privilegiato i rapporti con il fondo Triton,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti rappresentati e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano opportuno intervenire con la massima urgenza presso i vertici della Seves al fine di conoscere l'effettiva esistenza, nonché i contenuti, di ulteriori proposte di acquisto, oltre a quella finalizzata da Triton, relativa allo stabilimento produttivo di Firenze;

quali iniziative intendano adottare per garantire e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali del sito Seves di Firenze anche al fine di conservare e rilanciare un prodotto di altissima qualità della manifattura fiorentina, nonché al fine di evitare un'ulteriore contrazione del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio interessato.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Casini, Cassano, Cattaneo, Ciampi, D'Anna, Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Giacobbe, Guerrieri Paleotti, Lanzillotta, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Saggese, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10ª Commissione permanente; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Catalfo e Lo Moro, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Scelta Civica per l'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Dalla Zuanna, in sostituzione del Ministro Stefania Giannini;

8ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Susta, in sostituzione del Sottosegretario Della Vedova;

10ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ichino, in sostituzione del Sottosegretario Della Vedova.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Stefano ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente emesso dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo – ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, nonché degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 – nei confronti del senatore Francesco Scoma, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (*Doc. IV, n. 3-A/R*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Abrogazione della soglia di sbarramento alle elezioni per il Parlamento europeo introdotta con la legge 20 febbraio 2009, n. 10 (1364)

(presentato in data 06/3/2014);

senatori Ferrara Elena, Piano Renzo, Zanda Luigi, Rubbia Carlo, Cattaneo Elena, Monti Mario, Romani Paolo, Santangelo Vincenzo, Sacconi Maurizio, Bitonci Massimo, Ferrara Mario, De Petris Loredana, Zeller Karl, Romano Lucio, Susta Gianluca, Maturani Giuseppina, Vaccari Stefano, Pignedoli Leana, Liuzzi Pietro, Serra Manuela, Conte Franco, Centinaio Gian Marco, Scavone Antonio Fabio Maria, Petraglia Alessia, Idem Josefa, Martini Claudio, Mineo Corradino, Montevicchi Michela, Tronti Mario, Tocci Walter, Gambaro Adele

Disposizioni in materia di valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nel sistema dell'istruzione (1365)

(presentato in data 05/3/2014);

senatrice Ricchiuti Lucrezia

Modifiche al Decreto legislativo 6 aprile 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione (1366)

(presentato in data 05/3/2014).

Affari assegnati

È stato deferito alle Commissioni permanenti 12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) riunite, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare concernente le implicazioni sanitarie e ambientali dell'installazione del sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS (Atto n. 281).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 febbraio 2014, pervenuta il successivo 5 marzo 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 38, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc.* XXXIII, n. 1).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data odierna, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM (2014) 117 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 aprile 2014.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 10 aprile 2014.

Interrogazioni

SANTINI, BORIOLI, BROGLIA, CANTINI, CASSON, COLLINA, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, FILIPPIN, LAI, MIRABELLI, PEZZOPANE, PUPPATO, SPILABOTTE, TOMASELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 177 del 2005 individua compiti specifici e precisi obblighi da parte del servizio radiotelevisivo pubblico, prescrivendo in particolare che la società concessionaria di tale servizio (RAI SpA) «al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale» è tenuta a garantire «un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale»;

tali principi sono stati declinati nel vigente Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI SpA, concessionaria del servizio pubblico fino al 2016;

il medesimo Contratto nazionale di servizio, oltre ai principi generali finalizzati a «garantire il pluralismo, rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione» prevede altresì di «garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate allo sport sociale, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore»;

considerato che:

la comunicazione sociale inerente le pratiche sportive assume un valore del tutto particolare, considerando sia il ruolo educativo di tali pratiche, sia la particolare esposizione mediatica dell'universo simbolico sportivo nell'immaginario pubblico;

è del tutto evidente che l'offerta dei Canali cosiddetti «generalisti» della RAI SpA (RAI1, RAI2, RAI3, Radio RAI) in materia di comunicazione dedicata agli sport sociali sia pesantemente sbilanciata in favore del gioco del calcio, nei fatti pregiudicando la rappresentazione delle altre discipline sportive più rappresentative (per es. pallacanestro, pallavolo, rugby, atletica leggera);

rilevato che:

il 13 febbraio 2014 i responsabili delle 16 società professionistiche di pallacanestro maschile di serie A hanno inviato una missiva indirizzata ai vertici della RAI e alla Presidenza della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed anche ai parlamentari italiani per rappresentare la grave inadeguatezza con cui il servizio pubblico televisivo affronta il tema sociale, culturale e sportivo degli sport diversi dal calcio e in particolare della pallacanestro professionistica; con la missiva si sottolinea, inoltre, che tale scarsa attenzione si evidenzia nella programmazione e nel palinsesto della RAI;

come evidenziato dalla già citata missiva dei Presidenti delle società di pallacanestro la R.A.I., in quanto concessionaria di un servizio pubblico, ha dei precisi doveri di completezza dell'informazione medesima, che deve essere ispirata al pluralismo e all'obiettività, ma soprattutto, nello specifico settore sportivo, alla «socialità» dello sport. Il pluralismo dell'informazione coniugato alla socialità dell'evento si traduce in un puntuale dovere da parte del concessionario, che dovrà garantire adeguati spazi e rilievo a quegli sport che sono socialmente apprezzati e seguiti dal pubblico;

considerato che il mondo della pallacanestro, oltre a veicolare nella nostra società importanti valori di socialità, si colloca al secondo posto tra gli sport più seguiti in Italia, come si evince da numero di praticanti, tesserati e spettatori paganti presenti alle partite di Pallacanestro Maschile di Serie A, con un bacino di utenza pari al 20 per cento di coloro che seguono gli eventi calcistici,

si chiede di sapere:

se il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intervenire – anche agendo sul vigente Contratto di servizio nazionale – per riequilibrare gli spazi in favore delle discipline sportive più rappresentative, in particolare per la pallacanestro e gli sport a maggiore rilevanza sociale, nelle trasmissioni dedicate dei canali generalisti;

se non ritenga, anche in considerazione della grande e crescente attenzione che gli sportivi italiani riservano alla pallacanestro, di dover attivare in tempi brevi un Tavolo tra i soggetti interessati, al fine di garan-

tire all'interno dei palinsesti del servizio pubblico RAI lo spazio e la visibilità che tale importante disciplina sportiva merita.

(3-00789)

GASPARRI. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il 21 febbraio 2014 il Sindaco di Roma Capitale ha emesso un'ordinanza che vieta l'utilizzo e il consumo dell'acqua fino al 31 dicembre 2014 in alcune zone del comune di Roma ricadenti nei municipi XIV e XV rifornite da sette acquedotti gestiti dall'Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) a causa della presenza di quantità di arsenico superiori alla soglia consentita;

tale divieto arreca notevole disagio a diverse migliaia di cittadini romani direttamente coinvolti dal divieto, ma anche a tanti abitanti nelle zone limitrofe che non possono sapere con certezza da quale acquedotto sia rifornita la propria abitazione;

la notizia dell'emissione dell'ordinanza risale al 28 febbraio 2014 e quindi per alcuni giorni i cittadini interessati al divieto hanno continuato a utilizzare e consumare l'acqua inconsapevoli del rischio corso già noto, invece, alle autorità;

l'acqua corrente è un bene essenziale di prima necessità;

tale divieto ha generato panico da approvvigionamento di acqua minerale presso i rivenditori e i supermercati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali interventi di analisi e monitoraggio siano stati adottati al fine di individuare la soluzione tecnica al problema;

quali provvedimenti urgenti allo scopo di ripristinare il servizio siano stati adottati e/o siano in programma;

se il consumo di tale acqua avvenuto finora possa comportare conseguenze alla salute degli assuntori;

se sia stato previsto un piano di monitoraggio di tutti gli acquedotti che riforniscono Roma capitale;

quali altri provvedimenti siano previsti per assicurare la popolazione interessata.

(3-00790)

RICCHIUTI, ALBANO, PUPPATO, MIRABELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in Corso Vercelli a Milano è in costruzione una gigantesca sala giochi, con *video-pocker*, *slot machine* e altri giochi elettronici;

la sala giochi sarebbe di ben tre piani, per un totale di 800 metri quadrati;

alla realizzazione di questo progetto si oppone un vasto fronte di cittadini, costituita in primo luogo dai condomini dello stabile, che hanno adito già, e con successo, le vie legali;

associazioni *anti-racket* e contro il g.a.p. (gioco d'azzardo patologico) sono in prima linea contro la realizzazione del progetto, così come lo è il Comune di Milano;

esso peraltro sarebbe del tutto in contrasto con una legge regionale della Lombardia, che prevede il divieto di aprire sale giochi a meno di 500 metri dalle scuole. Tuttavia, i regolamenti attuativi di quella legge regionale non sono ancora stati emanati;

per tale ultimo motivo, la questura di Milano ha rilasciato l'autorizzazione per l'apertura della sala giochi;

è noto che il settore delle *slot machine* è ad alto pericolo di infiltrazione mafiosa;

è noto altresì che il gioco d'azzardo patologico è una patologia psichica gravissima che ha devastanti conseguenze su persone e famiglie;

sarebbe pertanto necessario che fosse introdotta la regola per cui – prima di autorizzare l'apertura di sale giochi – la questura deve chiedere il parere vincolante del Comune,

si chiede di sapere:

che cosa risulti abbia fatto la Prefettura di Milano in ordine alla vicenda descritta in premessa;

se la Prefettura abbia interloquito con la Questura in ordine alle comunicazioni antimafia relative agli imprenditori titolari dell'iniziativa;

se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere al più presto un'iniziativa legislativa in merito e nel senso auspicato in premessa.

(3-00791)

FUCKSIA, GIARRUSSO, MORRA, COTTI, MORONESE, PUGLIA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 20 febbraio 2014 Eduardo De Falco, 43 anni, titolare di un panificio-pizzeria a Casalnuovo nella provincia di Napoli, raggiunto da una sanzione di 2.000 euro da pagare in 24 ore e di ulteriori 9.000 a seguire, elevatagli dall'Ispettorato del Lavoro, si è tolto la vita. Notizie di stampa riportano che tale sanzione gli è stata comminata in quanto gli ispettori avrebbero rilevato la presenza di due lavoratrici in nero. Il settimanale «Panorama» del 3 marzo 2014 riporta sulla questione uno stralcio del verbale: «Melania De Angelis, attività? di vendita di pane, indossa il grembiule con il logo "Profumo di pane", acquisita dichiarazione. Lucia Poli, collaboratrice familiare, addetta alla vendita del pane, acquisita dichiarazione». Lucia Poli è la moglie del panettiere De Falco. Melania De Angelis sarebbe – sempre secondo quanto riportato da «Panorama» – una ragazza di 21 anni che, due giorni a settimana, da due mesi, si guadagnava in nero 30 euro al giorno dalle 7 alle 14;

a parere degli interroganti, il tragico fatto di cronaca svela che il panettiere De Falco non è un piccolo imprenditore che ha preferito la morte alla vergogna, dopo essere stato sorpreso dallo Stato a offrire lavoro in nero. Eduardo De Falco è invece una vittima. Vittima di ciò che la legge e la prassi fiscale italiane sono divenute negli anni, via via che lo Stato si mostra sempre più assetato e avido di entrate, nei confronti di

quella particolare e diffusissima realtà italiana che sono le imprese familiari. Questo lo si afferma alla luce dell'evoluzione nel tempo di ciò che la legge prevede, in ordine agli obblighi fiscali e contributivi, di chi partecipa a un'impresa familiare;

il codice civile all'articolo 230-*bis* stabilisce che l'impresa familiare è quella in cui collaborano coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. In pratica, l'impresa ha carattere individuale e l'imprenditore assume in proprio diritti e obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi. Ciò significa che il familiare diverso dal titolare collabora all'impresa, ma non la cogestisce. Altrimenti, bisognerebbe costituire una società, con tutti gli obblighi conseguenti;

considerato che:

la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) e la nuova disciplina civilistica dei rapporti familiari condusse il legislatore ad adeguare la normativa fiscale ai principi civilistici. Venne pertanto approvata la legge n. 576 del 1975, che ha stabilito l'autonomia soggettiva tributaria dei coniugi, mantenendo, peraltro, inalterato l'istituto del cumulo dei redditi. La Cassazione, con diverse sentenze, fissò l'orientamento per il quale deve riconoscersi la qualifica di partecipante all'impresa familiare alla moglie anche casalinga, che effettui però per l'impresa prestazioni anche saltuarie che concorrano alla produttività dell'azienda;

con pronuncia della Corte costituzionale (sentenza del 15 luglio 1976, n. 179), l'istituto del cumulo dei redditi è stato dichiarato incostituzionale, perché in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva; in seguito a tale sentenza, sono intervenute due leggi (la n. 569 del 1976 e la n. 114 del 1977), che hanno stabilito il principio in base a cui, ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), soggetti passivi d'imposta sono tutte le persone fisiche che abbiano la disponibilità del reddito. Da quel momento, a parere degli interroganti, il fisco italiano è diventato il più ostile alla famiglia di tutti i Paesi occidentali, nel nome della scelta che i cittadini debbano essere solo contribuenti individuali di fronte allo Stato. Tutto ciò ha contribuito ad abbattere la curva demografica italiana, mentre in Francia vige il quoziente familiare e negli Usa i coniugi sono liberi di scegliere tra tassazione individuale e cumulo, che naturalmente abbatte l'aliquota marginale da pagare;

la condizione del coadiuvante a titolo gratuito nell'impresa familiare era ancora coerente alla disciplina fiscale dei componenti l'impresa familiare cui si giunse con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il quale precisava che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore-capoazienda, sono imputati a ciascun familiare, che abbia però prestato in modo continuativo e prevalente attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Purché, diceva la norma, ciascun familiare attestasse nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività di lavoro in modo continuativo e prevalente; pertanto non ne derivava alcun obbligo;

le cose cambiarono dieci anni dopo. Il legislatore, allora, ha dato seguito alle istanze insistenti dell'INPS (Istituto nazionale della Previdenza sociale) e dell'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), per i quali la disciplina era stata troppo generosa. Lo Stato stava perdendo troppi contributi, pertanto si reputò un errore affidarsi all'autodichiarazione della prestazione «continuativa e prevalente» da parte degli stessi familiari. Con la legge 335 del 1995 il titolare e i familiari lavoratori divennero tutti, senza eccezione, tenuti ad iscriversi alla speciale gestione lavoratori autonomi INPS e a versare i relativi contributi. Tali contributi, di fatto, vengono corrisposti dal titolare dell'impresa familiare, che ha anche facoltà ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di ciascun partecipante per la quota dallo stesso dovuta. Questo è stato l'obbligo evaso contestato al panettiere De Falco, ovvero la norma che l'ispettore del lavoro ha deciso di applicare;

malgrado la legge preveda un generale obbligo contributivo, gli interroganti evidenziano che ancor oggi non è affatto certo che la normativa in analisi debba essere applicata senza eccezioni. La Corte di cassazione, con la sentenza del 30 maggio 2013 n. 13580, ha stabilito infatti che l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale dell'impresa familiare non è generale, ma sussiste solo quando l'attività lavorativa ha carattere continuativo e non occasionale. Il caso impugnato fino alla Cassazione era proprio quello di un titolare di una vendita di articoli sportivi ai cui coadiuvanti familiari era stata applicata la stessa norma e lo stesso mancato pagamento contributivo contestati al panettiere De Falco per sua moglie;

considerato inoltre che risulta con ogni evidenza di fondamentale importanza dare un'interpretazione certa della regolazione relativa al coadiuvante familiare. In tale ottica gli interroganti rilevano che sarebbe irragionevole e addirittura indebita l'equiparazione tra il coniuge o altro familiare che collabora saltuariamente nell'attività commerciale del *partner* o parente entro il 3° grado e il lavoratore subordinato in nero, e questo anche ai soli fini della comunicazione obbligatoria agli Enti previdenziali o al Ministero del lavoro, con conseguenti pesanti sanzioni, come avvenuto nel caso del panettiere De Falco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga doveroso porre in essere le opportune iniziative volte a specificare in maniera chiara ed incontrovertibile nella normativa citata che l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale dell'impresa familiare è un obbligo non generale, ma sussistente solo nel caso in cui si registri il carattere stabile e continuativo e non già solo sporadico/occasionale dell'attività lavorativa;

se abbia disposto atti ispettivi volti all'accertamento del rispetto delle regole di condotta deontologiche e procedurali riferite all'attività posta in essere dall'Ispettorato del Lavoro nel citato caso che ha coinvolto l'attività commerciale del panettiere suicida Eduardo De Falco e, in caso negativo, se non intenda disporli, in particolare con riferimento al termine di 24 ore per pagare la sanzione e alla eventuale sussistenza di una previa

diffida, come disposto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004;

se, anche ove il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sia stato comminato a seguito di impiego di personale non risultante da documentazione obbligatoria diverso dal coniuge, non reputi di dover verificare se per il caso di specie non sarebbe stato opportuno, prima di stilare il verbale, che gli ispettori promuovessero l'istituto della conciliazione monocratica (*ex art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 2004*).

(3-00792)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PUGLIA, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SANTANGELO, SERRA, TAVERNA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa (retenews24.it del 24 febbraio 2014) che l'azienda Avio General Electric di Pomigliano d'Arco (Napoli) non si è ancora uniformata alla sentenza esecutiva di primo grado del Tribunale di Nola a favore del reintegro di tre lavoratori presso lo stabilimento;

i lavoratori dichiarano che: «In caso di mancati passi concreti da parte dell'azienda e delle istituzioni, loro tre continueranno a recarsi al loro posto di lavoro, senza però poter valicare quei cancelli e indossare la loro tuta blu, con famiglie da mantenere e un futuro che sembra non poter più esserci per loro.»;

retenews24.it del 18 febbraio 2014 riporta la loro storia: «Siamo stati assunti agli inizi degli anni 2000 da una società che si chiama Work Net con contratti di proroga. Nel 2006, una perdita di una grossa commessa ha fatto sì che ci fosse un esubero di personale e siamo stati mandati a casa. Insieme ad altri, abbiamo fatto causa e il Tribunale di Nola ci ha dato ragione chiedendo il nostro reintegro immediato e le mensilità arretrate». La risposta dell'azienda a questa sentenza giunta al loro avvocato, Pino Marziale, è stata «un'offerta di lavoro come operaio di 3° livello, ossia quello più basso, all'Age di Torino. Possiamo mai partire a 900 km di distanza con famiglia e figli a carico, quando il nostro posto di lavoro è qua, come dice anche la sentenza? Noi non vogliamo gli arretrati, vogliamo solo il nostro diritto di lavorare»;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non consideri che l'atteggiamento della Avio General Electric di Pomigliano d'Arco rappresenti una grave lesione del principio di legalità,

visto il mancato rispetto di quanto stabilito dalla sentenza del tribunale di Nola;

se non ritenga opportuno avviare con urgenza un tavolo di confronto con l'azienda e le parti sociali interessate al fine di considerare il reintegro immediato al lavoro dei dipendenti, secondo quanto già riconosciuto dagli organi giudiziari competenti, e per concertare con la Avio General Electric politiche mirate a garantire il pieno rispetto dei diritti del lavoro a salvaguardia dei livelli socio-economici in un territorio, quale quello di Pomigliano d'Arco, fortemente investito dalla crisi occupazionale.

(4-01812)

DONNO, ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, CRIMI, FATTORI, GAETTI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, NUGNES, PETROCELLI, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno.* – Premesso che:

il piombo è un metallo tossico la cui pericolosità per la salute e per l'ambiente ha determinato un progressivo divieto di utilizzo in molti settori;

nonostante la tossicità del piombo e dei suoi composti, si ravvisa la presenza di piombo nella produzione di munizioni da caccia;

secondo quanto emerge dal rapporto «Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni» realizzato dall'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) su incarico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli animali possono assumere il piombo di origine venatoria attraverso tre distinte modalità: per ingestione diretta del munizionamento disperso nell'ambiente; per ingestione del munizionamento contenuto nel corpo delle prede; per ingestione di prede che presentano elevate concentrazioni di piombo nei tessuti;

in alcuni casi uccelli di grandi dimensioni possono ingerire elevati quantitativi di pallini prima di morire; in Italia è noto il caso di due fenicotteri rivenuti nel Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli che avevano, all'interno del proprio corpo, rispettivamente 85 e 42 pallini di piombo;

gli uccelli da preda, quali avvoltoi, nibbi, corvidi, poiane, aquile e falchi di palude, sono soliti ingerire il munizionamento utilizzato per la caccia quando si nutrono di animali colpiti dai cacciatori e non raccolti;

tali circostanze favoriscono la diffusione, tra svariate specie animali, del saturnismo, un'intossicazione cronica causata dall'assunzione protratta nel tempo di dosi non immediatamente letali di piombo;

il saturnismo, oltre a compromettere la salute di singoli animali, può avere importanti ripercussioni sullo stato di conservazione delle specie. In particolare, l'interesse maggiore è concentrato sulle specie che presentano una strategia riproduttiva di tipo K, cioè le specie che sono caratterizzate da una buona longevità, ma da una bassa riproduttività quali, ad

esempio, il Condor della California, il Capovaccaio Neophron percnopterus e l'Aquila Reale;

l'elenco dei rapaci che possono restare vittima del saturnismo a seguito dell'ingestione dei pallini contenuti nei tessuti muscolari delle prede è molto lungo e comprende, in pratica, la generalità delle categorie sistematiche di esseri viventi che fanno parte della fauna italiana;

negli uccelli le concentrazioni di piombo nel sangue sono considerate tossiche (anche se subletali) quando raggiungono 50 µg/dl; si è constatato, tuttavia, che i primi sintomi di tossicità possono comparire già a partire da 20 µg/dl. Diversi studi, inoltre, hanno dimostrato che, raggiunta o superata la soglia di 500 µg/dl, negli uccelli si possono verificare danni al cervello e al sistema nervoso centrale ancor prima che si manifestino i sintomi esteriori tipici, come la posizione collassata delle ali;

considerato che:

sussiste un rischio concreto per la salute umana legato al consumo di selvaggina uccisa con munizioni di piombo;

un'indagine condotta sottoponendo a radiografia 196 storni abbattuti con armi da caccia per il controllo dei danni alle produzioni di ciliegie nelle province di Piacenza e di Bologna, ha permesso di verificare come 118 soggetti (pari al 60 per cento del campione) contenessero pallini interi e/o frammenti visibili. Il quantitativo medio di piombo è risultato pari a circa 32 mg per ogni 100 g di carne; la maggior parte del piombo (circa l'80 per cento) è stato osservato in zone del corpo destinate al consumo;

comprovati studi nel settore hanno dimostrato che pallini e proiettili, nell'attraversare la carne degli animali, perdono piccole schegge di piombo, di dimensioni non percepibili durante le fasi di preparazione e consumo del cibo. Questi frammenti, proprio per le loro minute dimensioni e la geometria irregolare, tendono a disciogliersi interamente, liberando piombo in forma ionica che può essere assimilato dall'intestino;

considerato inoltre che:

riguardo la necessità di un superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia, le prime sollecitazioni risalgono al 1991 con l'adozione della Raccomandazione n. 28 da parte del Comitato permanente della Convenzione di Berna. Tale raccomandazione aveva il precipuo fine di promuovere l'uso del munizionamento non tossico nelle zone umide;

nel 1995 vi è stata la definizione dell'accordo AEW, Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, entrato in vigore il 1° novembre 1999. Nel Piano d'azione allegato all'accordo si stabiliva che «le Parti contraenti devono adoperarsi per superare l'uso dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro l'anno 2000»;

nel 2008 è stata approvata una risoluzione, risoluzione AEW 4.1, che «esorta le Parti a rendere pubblici i programmi per completare il superamento del piombo nel più breve tempo possibile», senza però indicare effettive scadenze temporali;

gli effetti negativi del piombo delle munizioni sulla fauna selvatica sono stati formalmente riconosciuti nell'ambito di due risoluzioni adottate

nel corso della X Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie migratrici (CMS). In queste risoluzioni si è chiesto alle parti contraenti di preservare le principali direttrici di migrazione dell'avifauna (Risoluzione CMS 10.10) e di prevenire l'avvelenamento degli uccelli migratori (Risoluzione CMS 10.26);

in ambito europeo nessun atto normativo fa esplicito riferimento alla problematica, tuttavia le direttive Uccelli (2009/147/CE) e *habitat* (92/43/CEE) prevedono che specie e *habitat* siano adeguatamente tutelati;

nel documento finale approvato nel 2004 dalla Commissione europea e sottoscritto dagli Stati membri in occasione del 25° anniversario della Direttiva Uccelli, tra gli obiettivi fissati per implementare nel futuro la direttiva, viene previsto anche quello di superare l'uso del piombo per la caccia nelle zone umide;

sotto il profilo legislativo nazionale la legge quadro n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, all'art. 13, stabilisce quali mezzi possono essere utilizzati per l'esercizio della caccia, ma non indica il tipo di materiale che deve essere utilizzato nelle munizioni;

l'unico atto normativo a livello nazionale che prevede espressamente limitazioni sull'uso di munizionamento contenente piombo è il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)». All'articolo 2, comma 4, lettera i, per tutte le Zone Speciali di Conservazione è previsto il «divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009»;

il decreto, tuttavia, consente ancora l'utilizzo di munizioni tradizionali nella maggior parte delle zone umide italiane e in tutti gli ambienti terrestri; inoltre, non pone il divieto alla detenzione delle cartucce contenenti piombo nelle aree dove non ne è consentito l'impiego;

secondo il rapporto «Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni» realizzato dall'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, al momento l'*iter* in Italia per l'istituzione delle Zone Speciali di Conservazione non è ancora stato completato, per cui il divieto vale solamente per le Zone di Protezione Speciale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non intendano avviare le opportune iniziative di competenza al fine di vietare definitivamente in ambito venatorio l'uso delle munizioni di piombo, soprattutto nelle aree ove l'impatto sulla fauna selvatica risulta avere maggiore incidenza;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, procedere ad una specifica tabellazione e perimetrazione delle aree ove si concentra

l'attività venatoria e ove maggiore è la concentrazione di pallini di piombo, anche al fine di bonificare i siti contaminati;

se ritengano opportuno avviare, a tutela della fauna e della salute umana, e con il supporto dell'Istituto nazionale per la Fauna selvatica, una campagna informativa nei confronti dei soggetti che svolgono abitualmente attività di tipo venatorio, considerati i pericolosi effetti tossici del piombo sugli esseri viventi.

(4-01813)

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

le alluvioni che hanno interessato la Toscana dall'autunno del 2013 fino a questi giorni hanno causato danni per centinaia di milioni di euro, provocando vittime umane oltre che ingenti danni alle attività commerciali, agricole e alle infrastrutture sia pubbliche che private;

tra le zone maggiormente colpite da alluvioni ed esondazioni risulta esserci Volterra (Pisa) e il territorio circostante: pesanti i danni alle mura medievali crollate per un tratto di una trentina di metri, che hanno fatto dire al sindaco della città «Da soli non potremmo mai sostenere le spese per riparare simili danni»; ingenti i danni nella zona circostante: le nuove frane si sono aggiunte alle 38 situazioni di criticità, già note, provocando temporanee chiusure e difficoltà di circolazione;

considerato che:

la Regione toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Volterra hanno stanziato significative risorse per far fronte agli interventi di somma urgenza;

la situazione peculiare della viabilità di accesso a Volterra, conseguenza della natura geomorfologica del territorio, è da tempo una priorità per la provincia di Pisa;

la gravità della situazione di Volterra imporrebbe la realizzazione di un piano straordinario che finanzi tutti gli interventi di messa in sicurezza del territorio, che veda la sinergia di tutti i soggetti istituzionali preposti;

in visita a Volterra a seguito di una delle numerose alluvioni, il precedente Ministro dei Beni culturali ha dichiarato che «Lo Stato ha il dovere di tutelare questo patrimonio, uno dei grandi tesori del Paese e dell'umanità»;

per i lavori di somma urgenza, quelli cioè finalizzati all'eliminazione di uno stato di pericolo per la pubblica incolumità a prescindere dalla disponibilità della copertura finanziaria, la legge consente di derogare alle normali procedure nel caso di eventi imprevedibili e imprevisti;

si è costituito il Comitato «Volterra per l'Unesco» che ha già ottenuto il consenso della regione Toscana, dell'Unicem Toscana e di altri enti istituzionali, con l'obiettivo di fare di Volterra «Patrimonio dell'umanità dell'Unesco», un riconoscimento importante per una città e un terri-

torio che per storia, cultura, tradizioni, rappresenta un valore unico, anche oltre la regione Toscana,

si chiede di sapere:

quali finanziamenti intenda mettere in campo il Governo, per quanto di competenza, per la messa in sicurezza di Volterra e del suo territorio, non solo per fronteggiare l'emergenza, ma per finanziare un Piano straordinario per la salvaguardia preventiva di Volterra dal dissesto idrogeologico;

se non intenda sostenere la candidatura di Volterra a divenire «Patrimonio dell'umanità» dell'Unesco.

(4-01814)

STEFANO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'art. 8, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, adottato d'intesa con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, prevede l'applicazione della tariffa incentivante per l'impiego a fini energetici dei sottoprodotti di tipo vegetale e animale, tra i quali i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3;

l'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.28, prescrive che, ai soli fini del riconoscimento della tariffa incentivante di cui alla riga 6, della tabella 3, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, i residui di macellazione, nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica;

in applicazione delle suddette disposizioni il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ritiene che la tariffa corrispondente di cui all'Allegato 1 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2012 – «Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti» sia riconosciuta per chi utilizza direttamente i sottoprodotti, ovvero, qualora liquefatti, li classifica come bioliquidi sostenibili, applicando l'incentivo più basso ai fini della cogenerazione;

lo smaltimento a fini energetici dei sottoprodotti di origine animale costituisce un notevole vantaggio per il sistema-Paese, contribuendo in particolare alla riduzione delle quantità da smaltire come rifiuti e alla generazione elettrica in piccoli impianti distribuiti sul territorio;

la sussistenza di tariffe incentivanti differenziate per il trattamento di tali materiali introduce discriminazioni obiettivamente non fondate in considerazione delle caratteristiche della biomassa di origine, e rischia di mettere in difficoltà le imprese del settore che potrebbero incontrare serie difficoltà nel corretto smaltimento dei sottoprodotti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente intervenire nell'ambito delle rispettive competenze per la definizione di criteri univoci di trattamento per l'applicazione della tariffa incentivante di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012 per l'impiego a fini energetici delle biomasse provenienti da sottoprodotti di origine vegetale e animale, consentendo l'applicazione della tariffa più agevolata ai sottoprodotti in forma di liquidi, anche qualora preventivamente trattati termicamente e meccanicamente.

(4-01815)

LO GIUDICE, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, CHITI, DI BIA-GIO, Elena FERRARA, GATTI, IDEM, LUCHERINI, MASTRANGELI, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SPILABOTTE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 20 dicembre 2013, il Parlamento ugandese ha approvato un provvedimento che criminalizza l'omosessualità; la norma introduce per i recidivi il carcere a vita e configura come reato la discussione in pubblico delle tematiche relative all'omosessualità, anche tra i gruppi di attivisti per i diritti civili; è inoltre prevista la detenzione per chi non denuncia le persone omosessuali alle autorità;

dal testo è stata esclusa *in extremis* la pena di morte, che invece figurava nelle intenzioni del legislatore quando il progetto di legge fu presentato in Parlamento nel 2010, a seguito della dura condanna della comunità internazionale; in particolare, il presidente Barack Obama ha parlato di atto «odioso», ipotizzando un drastico taglio ai finanziamenti per l'Uganda;

in Uganda, la normativa in materia risalente al periodo coloniale già definiva l'omosessualità come «contraria all'ordine naturale», ma il deputato che più ha promosso il nuovo disegno di legge, David Bahati, ha giustificato la presentazione di un nuovo progetto di legge affermando la necessità di inasprire le pene già previste dall'ordinamento, a causa della presenza nel paese di omosessuali provenienti dall'Occidente, che costituirebbero una «minaccia per le famiglie ugandesi "reclutando" bambini africani al loro "stile di vita"; dopo l'approvazione, lo stesso Bahati ha esultato parlando di "un voto contro il male" da parte di "una nazione timorata di Dio"; Bahati ha inoltre dichiarato: "è una vittoria per l'Uganda, questi sono i nostri valori, non importa cosa pensino nel resto del mondo"»;

il 24 febbraio 2013, il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, dopo le resistenze iniziali, ha firmato la controversa legge che prevede l'ergastolo per gli omosessuali; l'annuncio è stato dato dalla sua portavoce, Sarah Kagingo, che lo ha definito «un passo storico»;

in un'intervista alla CNN, Museveni, dopo aver citato uno studio commissionato ad un gruppo di esperti del suo Governo, ha affermato che i comportamenti sessuali sono «una questione di scelta e che le persone omosessuali sono disgustose» perché «innaturali»;

la lotta all'omosessualità in Uganda ha come fulcro la chiesa evangelica ed in particolare il pastore evangelista Solomon Male, promotore di una vera e propria crociata per «liberare» l'Uganda;

la comunità LGBT ugandese vive da decenni in condizioni di clandestinità, subendo atti di discriminazione, violenza e aggressione gravissimi: numerosi sono i casi di omicidio, stupro o violenza fisica nei confronti degli attivisti LGBT ugandesi, anche da parte di rappresentanti delle autorità pubbliche;

il 26 gennaio 2011, David Kato Kinsule, *leader* del movimento LGBT ugandese, è stato aggredito e assassinato barbaramente nella sua casa a Bakusa con un martello; l'anno prima, Kato era stato incluso nella lista pubblicata dal *tabloid* ugandese Rolling Stone che chiedeva l'esecuzione di cento omosessuali del paese;

a seguito dell'assassinio sia Human Rights Watch che Amnesty International hanno richiesto indagini approfondite ed imparziali, oltre che la protezione degli attivisti LGBT ugandesi. Alcune fonti giornalistiche riferiscono che James Nsaba Buturo, il Ministro ugandese dell'etica e dell'integrità, avrebbe affermato che «gli omosessuali possono dimenticarsi i diritti umani»;

il premio Nobel per la pace Desmond Tutu, arcivescovo sudafricano e figura storica della lotta contro l'*apartheid*, non ha esitato a paragonare la normativa approvata alle persecuzioni naziste;

il giornale ugandese Red Pepper ha recentemente pubblicato una lista di duecento presunti gay del Paese, tra cui un prete cattolico, un cantante *hip-hop* e importanti attivisti fra i quali spicca il nome di Pepe Julian Onziema, che da tempo si oppone alla legge anti-gay;

trentotto Paesi africani prevedono nei propri ordinamenti misure repressive volte a criminalizzare l'omosessualità, mentre rappresenta un'eccezione positiva il Sudafrica, unico paese del continente a riconoscere il matrimonio fra persone dello stesso sesso;

nelle zone in cui vige la legge islamica della Shaaria, come le aree sotto il controllo delle milizie Shabaab in Somalia, alcuni Stati della Nigeria, la Mauritania o il Sudan, l'omosessualità è punita con la pena di morte;

secondo Amnesty International, la nuova legge contro l'omosessualità approvata in Uganda «ostacolerà in modo significativo il lavoro dei difensori dei diritti umani e delle altre persone che, semplicemente eseguendo il loro lavoro, si troveranno in conflitto con il provvedimento»;

il 19 giugno 2013, l'attivista ugandese Kasha Jaqueline Nabagesera cofondatrice dell'associazione Freedom & Roam e vincitrice del premio Martin Annals per la tutela dei diritti umani, la cui foto era stata inserita nella lista dei cento insieme a quella di David Kato è intervenuta in audizione presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato per descrivere la situazione della repressione delle persone LGBT in Uganda;

la signora Nabagesera aveva chiesto in quella sede un'azione della comunità internazionale e in particolare del Governo italiano, chiedendo la

sospensione degli aiuti forniti dall'Italia al governo ugandese e un sostegno alle organizzazioni non governative che si battono anche in Uganda per i diritti umani;

considerato che:

il Governo ugandese dipende dalle donazioni internazionali per circa il 25 per cento del suo bilancio;

il Governo degli Stati Uniti ha espresso, tramite il segretario di Stato John Kerry, «profondo rammarico» per «un tragico giorno per l'Uganda e per tutti coloro a cui stanno a cuore i diritti umani». Kerry ha inoltre annunciato che Washington rivedrà le relazioni con l'Uganda, compresi i programmi di assistenza per il contrasto alla diffusione dell'Aids, e ha reso noto che gli Stati Uniti «avvieranno una revisione interna delle relazioni con il Governo ugandese in linea con le nostre politiche anti-discriminatorie e i principi che riflettono i nostri valori»; il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha dichiarato di essere «molto dispiaciuto» per l'approvazione della legge;

Christoph Benn, direttore delle relazioni esterne del Global Fund contro Aids, Tbc e malaria, ha definito la norma «una minaccia ai diritti umani ma anche un problema di salute, perché i gruppi discriminati, dove spesso i tassi delle malattie sono più alti, non possono essere raggiunti dagli operatori»;

l'Unione europea ha «deplorato» il via libera del Parlamento dell'Uganda alla legge ed ha esortato le autorità di Kampala a «rispettare il principio della non discriminazione»; il capo della diplomazia UE, Catherine Ashton ha dichiarato: «Deploro l'adozione della legge anti-omosessualità in Uganda. Va contro i principi della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e della Carta africana dei diritti umani»;

l'Uganda ha forti legami di cooperazione con l'Italia, che è presente da oltre quarant'anni con azioni di cooperazione internazionale nel Paese africano con cui ha inoltre stipulato un trattato bilaterale per la protezione degli investimenti;

il ministro olandese per il Commercio internazionale e gli Aiuti allo Sviluppo, Liliane Ploumen, ha annunciato il blocco del versamento di un aiuto annuale pari a sette milioni di euro destinato al rafforzamento del sistema giudiziario in Uganda, con la motivazione che «se il sistema giudiziario deve applicare questo genere di legge, noi non vogliamo collaborarci». Il ministro ha inoltre assicurato il mantenimento dei soli aiuti ai progetti sociali e alle ONG per non «penalizzare ancora di più i cittadini e gli stessi omosessuali ugandesi»;

la Norvegia ha annunciato il trasferimento dei contributi verso il Governo ugandese alle organizzazioni per la tutela dei diritti umani presenti nel paese;

la Danimarca ha annunciato il trasferimento di programmi del valore di 6,3 milioni di euro dal Governo a espressioni della società civile ugandese;

la Svezia, attraverso la ministro per la cooperazione, Hillevi Engström, ha annunciato la sospensione degli aiuti diretti al Governo ugan-

dese, mentre saranno mantenuti quelli destinati alle organizzazioni della società civile,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda manifestare al governo ugandese la sua ferma protesta per la criminalizzazione dell'omosessualità e le persecuzioni subite dalla comunità LGBT ugandese, sia in sede di relazioni bilaterali che attraverso i fori e le organizzazioni internazionali e regionali;

se intenda, seguendo l'esempio di altri governi, sospendere o rivedere una parte degli aiuti allo sviluppo nei confronti dell'Uganda, vincolandoli al rispetto dei diritti umani fondamentali delle minoranze presenti nel paese;

se intenda portare la questione all'attenzione dell'Unione europea ed in particolare al Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione europea;

se intenda proporre ai *partner* europei l'adozione di misure collettive che sanzionino la condotta dello Stato ugandese, fortemente lesiva della dignità e dei diritti fondamentali della persona;

se, più in generale, intenda vincolare gli aiuti allo sviluppo e alla cooperazione internazionale al rispetto dei diritti umani ed in particolare dei diritti e alla tutela della sicurezza delle minoranze più facilmente esposte a discriminazioni e violenza;

se intenda, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche, commerciali e di aiuto allo sviluppo rivolte al continente africano, porre il tema dei diritti umani delle persone LGBT, sia nelle relazioni bilaterali che in quelle multilaterali attraverso i fori e le organizzazioni internazionali, regionali e sub-regionali dell'area.

(4-01816)

SCALIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che, per quanto consta all'interrogante:

la Effe Cooperativa Editoriale SpA di Frosinone, editrice della testata giornalistica «La Provincia Quotidiano», per le edizioni di Frosinone e Latina, con ricorso al TAR Lazio, iscritto al n. 8362/2013 r.g., ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del decreto 6 agosto 2013, con il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria – aveva annullato i contributi erogati a suo favore, relativi agli anni 2008, 2009, 2010, per un importo complessivo di 6.965.968,86 euro, ponendo a parziale compensazione di tale importo di cui si riteneva creditrice la somma di 1.474.473,55 euro, spettante alla stessa Cooperativa quale contributo per l'anno 2011;

il decreto era stato emanato sulla base di una nota del 24 luglio 2013, con la quale la Guardia di finanza aveva segnalato di aver inviato «all'Autorità Giudiziaria competente una comunicazione di notizia di reato, nei confronti del legale rappresentante della cooperativa, ipotizzando i reati di falso e truffa ai danni dello Stato» in base alla quale l'autorità giudiziaria aveva emesso un provvedimento cautelare di sequestro preventivo per un valore di 4.858.834,71 euro, in riferimento ai contributi erogati per gli anni 2008 e 2009;

con ordinanza cautelare 7 novembre 2013 n. 4305, il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'impugnato provvedimento, come richiesto dalla ricorrente; successivamente, con decreto 2 dicembre 2013, il Dipartimento per l'Editoria ha confermato le determinazioni assunte con il precedente provvedimento;

la Effe Cooperativa impugnava anche tale ultimo decreto, di cui chiedeva l'annullamento, eccedendone l'illegittimità, soprattutto in riferimento alla trattenuta, a titolo di compensazione parziale, del contributo maturato per l'anno 2011, in assenza del quale la Società stessa è inevitabilmente destinata a cessare la propria attività, con il conseguente licenziamento dei numerosi dipendenti;

con ordinanza C.C. n. 674/2014, depositata il 13 gennaio 2014, il TAR Lazio, decideva, ai sensi dell'art. 5, comma 10, codice del processo amministrativo, di fissare la discussione del merito della controversia nella pubblica udienza del 19 novembre 2014;

la decisione del TAR di applicare il comma 10 dell'art. 5 c.p.a. laddove recita che il Tribunale «se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa, con ordinanza collegiale, la data di discussione del ricorso nel merito», lascia presumere che il ricorso abbia concrete possibilità di un esito finale positivo. L'udienza pubblica però, fissata il 19 novembre 2014, sarebbe tardiva e non idonea a salvaguardare l'esistenza della Cooperativa che nel frattempo si vedrebbe costretta a cessare la sua attività con le inevitabili conseguenze su soci e dipendenti;

considerato che:

la Effe Cooperativa non è in grado di proseguire la sua attività e si è vista costretta a interrompere l'edizione di Latina con ricorso allo strumento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per il relativo personale giornalistico, che, unitamente a quello dell'edizione di Frosinone, non percependo ormai da molti mesi alcuna retribuzione, è in stato di agitazione con manifestazioni di protesta sempre più insistenti e minaccia azioni legali;

le conseguenze negative sulla Effe Cooperativa appaiono inaccettabili ed inique, anche in considerazione del probabile esito positivo che il ricorso presentato dalla stessa società potrebbe ottenere, che oltre ad essere tardivo, priverebbe la Effe Cooperativa della garanzia, di poter recuperare, in ogni caso, la somma trattenuta a compensazione del contributo maturato per il 2011 per il sequestro della somma corrispondente al preteso illegittimo versamento del contributo 2009, avvenuto a carico dell'ex amministratore della società stessa, in seno al procedimento penale pendente a suo carico; tale somma, pari a quasi 5 milioni di euro, è abbondantemente capiente per garantire all'Amministrazione l'eventuale recupero sia del contributo 2011 che dei contributi per gli anni successivi, sinora maturati e non corrisposti;

la decisione del Dipartimento per l'Editoria di trattenere il contributo dovuto per l'anno 2011 in compensazione di pretesi crediti giudizialmente non ancora accertati, con conseguenti effetti negativi sulla Effe

Cooperativa, appare in evidente contrasto con le finalità della legge n. 250/1990, finalizzata al sostegno dell'editoria, laddove prevede che compito dell'Amministrazione è «favorire strutture associative, senza scopo di lucro, orientate a privilegiare le prestazioni offerte dagli stessi soci e nell'intento di avvantaggiare il lavoro proveniente da società di piccole dimensioni, peraltro capaci di soddisfare un interesse pubblico coincidente con la più ampia diffusività dell'informazione (sebbene locale)»,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario erogare con la massima urgenza alla Effe Cooperativa SpA di Frosinone, sia il contributo editoriale maturato per l'anno 2011 pari a Euro 1.474.473,55, sia quello per gli anni successivi, fermo restando il contenzioso in atto con l'eventualità, in caso di esito sfavorevole alla società, di rivalersi, oltre che sui beni della società, sulla somma sequestrata in sede di procedimento penale a carico del suo ex amministratore, pari a circa 5 milioni di euro.

(4-01817)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00791, della senatrice Ricchiuti ed altri, sull'apertura di una sala giochi a Milano.